

John Pace*

*Verso una cultura universale dei diritti umani***

La Carta delle Nazioni Unite è stata firmata a San Francisco il 26 giugno del 1945 ed è entrata in vigore il 24 ottobre 1945. Notiamo che già nel suo preambolo la Carta proclama «la nostra fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità della persona umana, negli eguali diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi e piccole».

La Carta contiene riferimenti ai diritti umani negli articoli 1, 13, 55, 62, 64, 68 e 76. Il tenore di questi riferimenti ci porta ad asserire che i diritti umani costituiscono parte integrale della ragion d'essere della Carta, dei suoi principi e dei suoi obiettivi. La letteratura in materia è ampia. Giova in particolare attirare l'attenzione sugli articoli 62, 64 e 68 che riguardano specificamente la salvaguardia dei diritti umani nel contesto del Consiglio Economico e Sociale e la costituzione della Commissione dei diritti dell'uomo. Tutto questo non lascia dubbi circa la priorità che la Carta assegna ai diritti umani.

Il 16 febbraio 1946 il Consiglio Economico e Sociale ha istituito la Commissione dei diritti dell'uomo e alcuni mesi dopo, il 21 giugno 1946, lo stesso Consiglio ha richiesto alla Commissione di elaborare «suggerimenti circa i modi e i mezzi atti ad assicurare l'effettiva realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali» (Ris. Ecosoc 9 (II)). Già nel dicembre 1947, alla sua seconda sessione, la Commissione dei diritti dell'uomo istituisce tre Gruppi di lavoro incaricati di elaborare lo Strumento (Bill) universale dei diritti dell'uomo: un Gruppo aveva il compito di preparare il progetto di Dichiarazione, un altro di preparare il progetto di una Convenzione, il terzo di formulare proposte sulle misure di applicazione dei diritti peraltro non ancora definiti.

Il 10 dicembre 1948 l'Assemblea generale adotta la Dichiarazione universale

* Segretario della Commissione dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, Direttore al Centro per i diritti umani delle Nazioni Unite, Ginevra.

** Prolusione tenuta il 25 gennaio 1990 in occasione dell'inaugurazione del secondo anno di corsi della Scuola di specializzazione in Istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani, Università di Padova. Traduzione dal testo inglese.

dei diritti dell'uomo che proclama, nel primo paragrafo del preambolo, «il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e inalienabili, come fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo».

Al 10 dicembre 1948 disponiamo dunque di due documenti, la Carta delle Nazioni Unite e la Dichiarazione universale, l'una emanazione dell'altra, l'una complementare dell'altra nel perseguimento del medesimo obiettivo, cioè libertà, giustizia e pace.

Ponendoci nel 1990 in un'ottica retrospettiva, emerge chiaramente che all'epoca della conclusione della Carta e della successiva adozione della Dichiarazione universale, la comunità internazionale doveva ancora ricercare il contenuto dei diritti fondamentali proclamati e, cosa ancora più difficile, i modi di porli in essere allo scopo di conseguire lo scopo fondamentale della Carta come in essa indicato. La storia ha dimostrato che questa carenza, insieme con la situazione politica internazionale emersa negli anni cinquanta, ha posto i diritti umani su un piano molto teorico, la priorità essendo stata data al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale al fine di prevenire una Terza Guerra Mondiale. Il meccanismo internazionale nel suo complesso si trovava in potenziale pericolo: chi avrebbe scommesso sulla sopravvivenza delle Nazioni Unite in quegli anni? La comunità internazionale nei suoi primi trenta anni mentre, da un lato, si concentrava sulla priorità dell'obiettivo di prevenire la guerra, dall'altro infoltiva le proprie fila attraverso il cosiddetto processo di decolonizzazione e l'emergenza degli stati che le avrebbero dato la complessità che oggi possiede.

Nel 1948, si presumeva che la ricerca per la definizione dei diritti fondamentali non avrebbe preso che pochi mesi (come posto in evidenza dal fatto che i tre Gruppi di lavoro erano stati costituiti allo scopo di completare il "pacchetto" più o meno allo stesso tempo); in realtà si lavorò per circa quattro decenni. Soltanto alla fine degli anni settanta e all'inizio degli anni ottanta, la comunità internazionale poté realisticamente iniziare a riconoscere e definire i contenuti di tali diritti nella loro totalità nonché a ricercare la via migliore per darvi effetto.

Nel 1990 noi siamo, per certi aspetti, in una situazione simile a quella in cui la comunità internazionale si trovò alla fine degli anni quaranta: stiamo tuttora operando in uno stato di fondamentale ignoranza di un aspetto essenziale di tali diritti, cioè del modo con cui essi devono essere attuati. È per questa ragione che noi oggi dobbiamo chiederci se è possibile parlare di una cultura universale dei diritti umani, per individuarla, per definirne i parametri, per collocarla all'interno del processo inteso a tradurre nella realtà quegli obiettivi della Carta a cui ci siamo riferiti all'inizio.

Questo richiede che si prendano in considerazione i due seguenti quesiti. Primo: «sono universali i diritti umani definiti nella Carta internazionale dei diritti umani?»; secondo: «il processo di realizzazione di tali diritti costituisce una cultura?». Definiamo "universale" ciò che appartiene o comunque riguarda tutte le persone e come "cultura" intendiamo lo "sviluppo intellettuale" o anche "ciò che riguarda le usanze e la civiltà di una data epoca o di un particolare popolo".

Molto è stato detto e scritto sulla universalità dei diritti umani quali enunciati nella Carta internazionale. Abbiamo prima fatto un rapido cenno agli stadi iniziali della elaborazione di questo strumento. Riprenderemo ora questo processo avviato nel 1948 e ne illustreremo velocemente gli sviluppi negli anni successivi.

Dopo l'iniziale, e per certi aspetti incomprensibile, ottimismo della fine degli anni quaranta, fu ben presto evidente che mentre la Dichiarazione in quanto tale non sarebbe incorsa in serie difficoltà (dopo tutto, come abbiamo spesso sentito dire, essa non era altro che una dichiarazione, senza effetti vincolanti), la progettazione di una convenzione giuridica avrebbe preso molto più tempo.

In realtà, la elaborazione della stessa Dichiarazione universale non fu esente da difficoltà; Charles Malik, che fu anche presidente della terza Commissione dell'Assemblea generale in quel periodo, riferisce di millecinquecento votazioni effettuate in quel contesto.

Il primo tentativo di elaborare una convenzione ebbe luogo tra il 1947 e il 1952. Insieme con l'adozione della Dichiarazione universale, l'Assemblea generale richiese la elaborazione, in via di priorità, di un progetto di convenzione sui diritti umani e anche un progetto di misure di garanzia dei medesimi. Abbastanza presto, «the big divide» (il grande spartiacque) risultò evidente, nei lavori di preparazione di tale convenzione, tra il trattamento da fare ai diritti civili e politici da una parte, e quello da riservare ai diritti economici, sociali e culturali dall'altra.

A dispetto delle reiterate asserzioni fatte tra il 1950 e il 1952 circa l'interdipendenza fra tutti questi diritti, la realtà andò nella direzione di una scisma fra le due categorie di diritti. L'Assemblea generale dichiarava che questi diritti erano «interconnessi e interdipendenti» e che «privato dei diritti economici, sociali e culturali, l'uomo non è la persona umana che la Dichiarazione universale considera come l'ideale dell'uomo libero». La stessa Assemblea generale chiese alla Commissione dei diritti dell'uomo «di studiare modi e mezzi atti a garantire il diritto dei popoli all'autodeterminazione».

A quel tempo, nel 1951, la Commissione dei diritti dell'uomo era ancora orientata a un progetto di convenzione unitaria e aveva preso in considerazione un progetto di 14 articoli riguardanti i diritti economici sociali e culturali e altri 10 articoli sulle misure per l'applicazione di tali diritti, che più tardi avrebbero configurato il sistema dei «rapporti» periodici degli stati. Fu allora chiaro, tuttavia, che l'idea di avere una unica convenzione per i cinque gruppi di diritti andava incontro a seri problemi. In quello stesso anno, il Consiglio Economico e Sociale, dopo avere dibattuto il problema del meccanismo di implementazione dei diritti civili e politici e di quelli economici sociali e culturali, invitò l'Assemblea generale a recedere dall'idea di avere una convenzione unica. Nell'anno successivo, dopo un lungo dibattito l'Assemblea generale accettava l'invito pur ribadendo l'unitarietà dell'obiettivo prefissato, cioè l'universalità dei diritti umani. Proprio all'inizio degli sforzi della comunità internazionale miranti a creare strumenti internazionali giuridicamente vincolanti, ci troviamo pertanto in presenza di una rottura di fatto della universalità dei diritti umani, un dato che avrebbe caratterizzato il lavoro della Commissione dei diritti dell'uomo nei successivi venticinque anni.

Chiarito questo ostacolo sulla via per raggiungere un accordo relativamente ad uno strumento internazionale giuridicamente vincolante in materia di diritti umani, la Commissione dei diritti dell'uomo si dedicò alla preparazione di due distinte Convenzioni o Patti.

Il 16 dicembre 1966, l'Assemblea generale adottava, e apriva alla firma, alla ratifica o alla adesione, il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e il Patto internazionale sui diritti civili e politici.

Saranno necessari altri dieci anni per giungere alla entrata in vigore di

questi due strumenti: il 3 febbraio 1976 entra in vigore il Patto sui diritti economici sociali e culturali, il 23 marzo 1976 il Patto sui diritti civili e politici e il relativo Protocollo facoltativo.

Il 20 settembre 1976, il primo Comitato dei diritti umani viene eletto, dando così inizio al meccanismo di implementazione del Patto sui diritti civili e politici. Per completezza, ricordo che il 28 marzo 1979 entra in vigore l'articolo 41 del Patto internazionale sui diritti civili e politici. Cioè, dieci stati parti avevano fatto la dichiarazione prevista dal paragrafo 1 di questo articolo, riconoscendo così la competenza del Comitato dei diritti umani a ricevere e prendere in considerazione comunicazioni avanzate da uno stato parte che «alleggi che un altro stato parte non adempie agli obblighi sanciti nel presente Patto».

Il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali dovrà attendere altri sette anni prima che il relativo meccanismo di implementazione sia posto sullo stesso livello di quello del Patto gemello, mediante la costituzione del Comitato dei diritti economici, sociali e culturali. Soltanto in quel momento, praticamente agli inizi degli anni ottanta, vediamo l'avvio della reintegrazione dei due gruppi di diritti.

Ho ricostruito questa cronologia allo scopo di illustrare e sottolineare il tempo e lo sforzo che sono stati richiesti per mettere insieme ciò che è soltanto l'inizio di una forma convenzionale, pattizia, di attuazione dei diritti umani nel vero, sostanziale senso universale.

Ciò che sembrava richiedere tempi relativamente brevi alla prima sessione della Commissione, in realtà ha richiesto circa 40 anni per realizzarsi. Naturalmente, questa evoluzione non ha avuto luogo in condizioni di isolamento all'interno degli edifici delle Nazioni Unite, né si è limitata alla Commissione dei diritti dell'uomo che è stata peraltro molto impegnata nella preparazione degli strumenti internazionali.

Abbiamo sottolineato il mutamento che ha preso corpo negli anni cinquanta e sessanta all'interno del sistema delle Nazioni Unite nel suo complesso. Ma all'esterno, per così dire sul campo, il mondo ha assistito alla nascita dei nuovi stati indipendenti attraverso il processo cosiddetto di decolonizzazione. Abbiamo visto l'instaurarsi della guerra fredda con tutta l'influenza che le relazioni tra le grandi potenze ha avuto (e tuttora ha) sulle nazioni più piccole. Fu il periodo in cui all'interno delle Nazioni Unite il solo diritto umano universalmente riconosciuto e anche implementato era il diritto all'autodeterminazione dei popoli: non c'è da meravigliarsi quindi se questo è il solo diritto sul quale i due Patti internazionali hanno trovato il loro denominatore comune, come esplicitato nel primo articolo comune ai due Patti. La letteratura del tempo focalizzò quasi esclusivamente la propria attenzione sul diritto all'autodeterminazione come *il diritto umano fondamentale*. Gli altri diritti divennero una sorta di arma nell'arsenale dei due blocchi, l'uno adducendo il primato dei diritti civili e politici quali diritti individuali, l'altro il primato dei diritti economici, sociali e culturali quali diritti collettivi.

La conclusione sul punto è che la comunità internazionale avrebbe atteso a lungo prima di potere realmente ammettere una vera universalità dei diritti umani.

Quanto ho finora detto circa l'evoluzione dei Patti internazionali riguarda anche il processo di evoluzione dei diritti umani nel loro insieme nello stesso periodo. In altre parole, abbiamo visto nello stesso periodo una evoluzione del

processo complessivo di scoperta dei diritti umani che, in retrospettiva, appare esso stesso drammatico se non rivoluzionario. Per cogliere questo processo "totale" ci si può riferire alla evoluzione della procedura relativa al trattamento delle petizioni individuali che adducono la violazione dei diritti umani. Nel 1947, la Commissione dei diritti dell'uomo alla sua prima sessione dichiarò che essa non aveva il potere di agire in presenza di denunce di violazioni. Il Consiglio Economico e Sociale dal canto suo approvò questa presa di posizione alla sua quinta sessione, con risoluzione 75(V). Questa situazione si prolungò fino al 1959 quando il medesimo Consiglio adottò una certa qual procedura, con risoluzione 728F(XXVIII), pur continuando tuttavia a sostenere che la Commissione dei diritti dell'uomo non aveva potere per farsi carico delle comunicazioni individuali. Nel 1966, il Consiglio Economico e Sociale invitava la Commissione dei diritti dell'uomo «a considerare il problema della violazione dei diritti e delle libertà fondamentali e a sottoporli raccomandazioni sulle misure atte a porre fine a tali violazioni». Questo invito indusse la Commissione a dichiarare che allo scopo di adempiere a tale compito era necessario prendere in considerazione i mezzi attraverso i quali essa avrebbe potuto essere meglio informata delle violazioni. Cominciò allora il processo che è culminato nel mutamento di punto di vista che oggi constatiamo: nel 1967 la Commissione dei diritti dell'uomo richiese, e le fu concessa, l'autorità necessaria «per esaminare le informazioni sulle gravi violazioni dei diritti umani contenute nelle comunicazioni avanzate all'Ecosoc sulla base della risoluzione 728F e per intraprendere accurati studi e investigazioni relativamente a situazioni che rivelano un elevato tasso di gravità». Ciò portò nel 1970 all'adozione da parte del Consiglio Economico e Sociale della risoluzione 1503(XLVIII) in virtù della quale fu stabilita la procedura di trattamento delle comunicazioni che tuttora è in vigore. La portata e la natura drastica del mutamento sono ulteriormente messe in risalto dal passaggio dalla posizione del 1947 secondo cui «non esisteva potere per agire» alla posizione del 1970 per cui la Commissione era legittimata a effettuare «accurati studi e investigazioni». La saggezza di questo mutamento e la necessità di tale procedura sono comprovate dalla loro popolarità: nel 1989 abbiamo ricevuto trecentomila comunicazioni e l'intervento della Commissione ha riguardato non meno di trentaquattro situazioni in altrettanti paesi.

Dunque, in parallelo con il lento ma costante lavoro di elaborazione dei due Patti internazionali è avvenuta la mirabolante drammatica evoluzione, dal non-riconoscimento della voce degli individui ad una ispirata procedura che costituisce oggi parte integrante del programma dei diritti umani.

Un terzo elemento all'interno del processo che abbiamo visto evolvere alla fine degli anni sessanta è l'emergere di una protezione *ad hoc* o extra-convenzionale dei diritti umani. L'embrione di questa sta nell'adozione da parte della Commissione dei diritti dell'uomo della risoluzione 2(XXIII) con la quale essa decise di essere competente a esaminare situazioni volta per volta (*situations on an ad hoc basis*) e costituì un gruppo di lavoro *ad hoc* di esperti col compito, allora, di esaminare la situazione dei prigionieri politici in Sudafrica. In seno alla Commissione, i dibattiti che hanno portato all'adozione di questa risoluzione forniscono la chiave per comprendere la direzione evolutiva della Commissione, da organismo meramente progettuale e raccomandatorio a vero e proprio organismo di monitoraggio e di controllo internazionale dei diritti umani. Si adduceva allora che non era compito della Commissione guardare dentro a specifiche situazioni ma che i

problemi posti dalla violazione dei diritti umani dovevano essere trattati nel quadro della rete degli strumenti giuridici internazionali attorno ai quali si stava lavorando in quel periodo. Giova ricordare che il primo Patto sui diritti umani contenente misure di implementazione e quindi di garanzia era stato completato ed era in attesa della ratifica di ventisette stati per entrare in vigore.

Fu asserito in seno alla Commissione che guardare dentro a specifiche situazioni avrebbe eroso il fragile processo inteso a costruire un sistema internazionale di garanzie legali dei diritti umani, mentre gli sforzi avrebbero dovuto concentrarsi nel rendere l'applicazione dei trattati quanto più vincolante possibile. Ma la Commissione giunse ad aprire per se stessa un terzo canale di applicazione dei diritti umani, quello della protezione extra-convenzionale, conosciuto come Procedure Speciali.

Lentamente e tra molte polemiche all'inizio, con tre sole Procedure in atto nel 1975, abbiamo visto questo canale allargarsi a oltre venti procedure riguardanti tutti i continenti.

Giova soffermarsi su questo punto, per illustrare l'importanza che esso ha per comprendere il vero posto dei diritti umani nella comunità internazionale, particolarmente come emerge nel contesto degli anni settanta. Innanzitutto, si noterà che questi mandati *ad hoc* furono confidati a "gruppi" composti di persone appartenenti alle varie aree geografiche che compongono lo spettro politico delle Nazioni Unite.

Soltanto alla fine degli anni settanta, precisamente nel 1979, la Commissione considerò possibile designare un individuo per lo svolgimento del compito fino allora assegnato a un gruppo (Risoluzione 1 (XXXV), nomina del giudice A. Dieye del Senegal come *rapporteur* speciale sul Cile).

Questo passaggio al mandato individuale può essere considerato come la prima breccia per il consolidamento dell'approccio extra-convenzionale di garanzie. Il secondo significativo mutamento è avvenuto l'anno dopo, quando la Commissione assunse l'approccio cosiddetto "tematico" (sulle Sparizioni, Risoluzione 20 (XXXVI)), configurando un mandato globale basato su un fenomeno, distinto dall'approccio "per paese".

Dall'inizio degli anni ottanta, la triplice articolazione – convenzionale, individuale e extra-convenzionale – ha evoluto al punto da dare alla Commissione un altamente significativo potenziale di investigazione nelle situazioni che attengono ai diritti umani.

Sulla base di queste considerazioni, possiamo rispondere con qualche cautela (giacché persiste un elemento di ignoranza) al nostro primo quesito, nel senso che se l'evoluzione dei diritti umani continua nello spirito delle Nazioni Unite, allora si può giungere alla universalità nella sostanza e nella applicazione.

Il secondo quesito che ora poniamo è: il processo di realizzazione dei diritti umani è suscettibile di costituire una cultura?

Nell'affrontare prima il problema della universalità di sostanza, ci siamo riferiti ad una asserzione fatta dall'Assemblea generale nel 1950 su questo punto: «se privato dei diritti economici, sociali e culturali, l'uomo non è la persona umana che la Dichiarazione universale considera come l'ideale dell'uomo libero».

Abbiamo anche visto che, benché non sia mai stato posto in discussione il principio secondo cui il soggetto titolare dei diritti umani è l'individuo, la comunità internazionale ha incontrato seri problemi nel risolvere l'apparente conflitto

tra, da un lato, il principio che riconosce gli stati come i soggetti (unici) del diritto internazionale e, dall'altro, il principio per cui gli individui sono i soggetti dei diritti umani. Abbiamo anche assistito ad un prolungato dibattito sulla compatibilità dell'articolo 2, comma 7 della Carta ove il principio della sovranità degli stati è chiaramente sancito.

Orbene, nessuno dei diritti enunciati nella Dichiarazione universale può essere considerato al riparo di attacchi o condizionamenti. La protezione di questi diritti ha costituito la principale preoccupazione della comunità internazionale lungo gli anni passati. Tuttavia, l'articolo 1 della Dichiarazione universale ci fornisce una importante indicazione alla ricerca di una risposta ai nostri quesiti, giacché statuisce che «tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri con spirito di fratellanza».

Noi assumiamo che fra tutti i diritti umani enunciati in questo documento quello che si presenta come il più intoccabile è precisamente il diritto alla libertà di pensiero, in altri termini l'esercizio della "ragione e della coscienza" che ritroviamo nell'articolo 1 della Dichiarazione universale. Sono questa libertà di pensiero e la inerente difficoltà di attaccarlo che formano il nucleo centrale della nostra riflessione. La libertà di pensiero conduce al bisogno di libertà di espressione e l'espressione conduce alla intercomunicazione tra individui e, alla fine, alla determinazione del comportamento umano.

Da questo discende il bisogno di ordine e di equilibrio. Ragione per cui l'articolo 1 prescrive che tutti gli essere umani «devono agire gli uni verso gli altri con spirito di fratellanza».

Questo stesso principio è ribadito all'articolo 29, comma 2 ove è detto che «nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica».

Perciò, noi troviamo la proposizione di modelli di comportamento o culture come risultato di questi diritti che implicano il dono della ragione e della coscienza.

Inoltre, le necessità sociali ed economiche rafforzano il bisogno di incoraggiare e nutrire tali modelli o culture; queste, a loro volta, debitamente rinforzate dai dettati economici e sociali, sono consolidate attraverso la posizione di norme civili e politiche.

Lo studio della filosofia del diritto spiega tutto questo in modo molto eloquente. Siamo pertanto in presenza di una nitida coerenza nel collegamento tra l'individuo che è il nostro soggetto e le più alte fra le istituzioni ai livelli nazionale, regionale e internazionale.

Perché, dunque, il rigido e chiuso atteggiamento di stati che, specialmente al primo contatto con la problematica dei diritti umani, interpretano l'articolo 2, comma 7, della Carta delle Nazioni Unite come se conferisse loro anche la sovranità esclusiva sui diritti umani?

La risposta, naturalmente, è: l'ignoranza della vera natura dei diritti umani. Piuttosto guardare alla preoccupazione per i diritti umani come base di confronto fra gli stati e fra i loro rispettivi apparati, a cominciare dal Governo, da un lato, e

l'individuo e i suoi diritti, dall'altro, l'articolo 2 comma 7 deve essere letto come inteso a rafforzare e completare la ricerca della realizzazione dei diritti umani.

Questo è chiaramente statuito in altre parti della Carta e ulteriormente confermato nella Dichiarazione universale e nei successivi strumenti.

Noi sappiamo che la comunità internazionale ha da allora accettato che i diritti umani siano veramente universali. I diritti umani stanno perciò al centro di una cultura e quando essi sono così riconosciuti, possiamo considerare il processo della loro realizzazione esso stesso come una cultura. Come per il primo quesito, ci avviciniamo a rispondere al secondo con un certo grado di riserva, ben consapevoli del fatto che, nella pratica, questa cultura o sviluppo intellettuale esiste soltanto in forme estremamente rudimentali.

Dunque, abbiamo risposto ai nostri due interrogativi in un modo che è circostanziato e positivo. Abbiamo scoperto che i diritti umani possono essere universali nella sostanza e nell'applicazione e che il processo della loro realizzazione può fondare una cultura.

In questo percorso, abbiamo individuato un fattore comune che appare sulla strada della piena realizzazione di una tale cultura universale, cioè il problema dell'ignoranza dei diritti umani e della vera natura della posizione dell'individuo sia nella sua duplice qualità di soggetto di tali diritti e di attore responsabile della loro amministrazione e realizzazione. Abbiamo poi constatato che con l'avvento delle procedure speciali dei mandati extra-convenzionali, nei primi anni ottanta, la comunità internazionale ha ricevuto chiare indicazioni del profondo bisogno di colmare il *gap* causato dall'ignoranza di queste norme da parte di coloro che sono indispensabili alla loro piena e significativa realizzazione e applicazione.

A questo punto, notiamo i primi segni di un fresco dinamismo nella evoluzione dei diritti umani verso un approccio più pragmatico. In altri termini, vediamo che l'accento passa dall'attività di normazione e di indagine all'attività di promozione con speciale attenzione alla formazione e all'educazione. Nei recenti anni notiamo chiari segni di una «prise de conscience» da parte della comunità internazionale. Ma questa comunità internazionale non può operare in un *vacuum* o prescindendo dalle realtà che la circondano.

Ecco che nel 1986 la Commissione dei diritti dell'uomo ha rianimato il moribondo programma di servizi consultivi e costituito un Fondo volontario per l'assistenza tecnica per i diritti umani. Nel 1988 l'Assemblea generale lancia una Campagna mondiale per i diritti umani. In quello stesso anno il quarantesimo anniversario della Dichiarazione universale viene diffusamente celebrato ed è forse di grande significato che l'Assemblea generale abbia deciso in tale contesto di lanciare una campagna le cui dimensioni devono essere le più ampie e profonde possibili.

Da allora, è iniziato un processo teso a incoraggiare la mobilitazione di tutte le strutture intergovernative e nongovernative in tutti i settori della vita nello sforzo globale di utilizzare tutte le energie esistenti per fare conoscere i diritti umani al maggior numero di persone. Soprattutto tale campagna pone l'accento sulle aree dove si presume esista il massimo potenziale di amplificazione.

Per questo motivo l'insegnamento della materia dei diritti umani deve continuare ad essere costantemente definito. Attraverso l'informazione, attraverso l'educazione, attraverso l'affinamento di programmi specificamente diretti a settori

particolari della società, sarà possibile colmare il *gap* tra le norme esistenti e la loro realizzazione.

In questo senso, possiamo permetterci di parlare del bisogno di una cultura universale dei diritti umani. Soltanto attraverso il processo dello sviluppo intellettuale possiamo creare l'equilibrio che sta alla radice della Dichiarazione universale.

Inverso, in varie parti del mondo vanno sviluppandosi segni pluriformi di un nuovo modo di pensare basato sul riconoscimento della necessità pratica di coesistere in armonia. Non dimentichiamoci tuttavia che al cuore di questo processo sta quel singolo diritto fondamentale che è il diritto alla libertà di pensiero: è a questo nucleo paradigmatico che dobbiamo guardare allo scopo di assicurare coerenza al processo evolutivo della società.

Dal momento che siamo all'inizio dell'ultima decade di questo secolo e anche di questo millennio, ci sia consentito di sperare che alla fine della decade saremo in grado di vedere istituzioni, come questa dell'Università di Padova, moltiplicarsi in ogni parte del mondo e in tutte le culture in modo da formare una parte consistente di una rete capace di estendersi a tutti i settori: nazionali, regionali, sub-regionali e internazionali.

Allora e soltanto allora potremo parlare veramente di una cultura universale dei diritti umani. ■

